



Direzione Generale

Direttore Generale: Dott. Aldo Urru

Regolamento per la stipula dei contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240

IL RETTORE

- VISTA** la legge n. 240/2010 e s.m.i.;
- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale del 28 marzo 2022 n. 305;
- VISTO** l'art. 22 della legge n. 240/2010, come sostituito dall'art. 14, comma 6-septies, decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di contratti di ricerca;
- CONSIDERATO** che, in particolare, tra le disposizioni del suddetto art. 22, legge n. 240/2010, si prevede che l'importo del contratto di ricerca dovesse essere stabilito in sede di contrattazione collettiva;
- CONSIDERATO** che il 18 marzo 2025 è stata sottoscritta la sequenza contrattuale al CCNL Istruzione e ricerca 18.01.2024 (art. 178, comma 1, lett. g) con cui viene stabilito che l'importo dei Contratti di ricerca non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
- VISTE** le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 25 marzo 2025, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole all'adozione del *Regolamento per la stipula dei contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240*

DECRETA

- ART. 1 -** È emanato il *Regolamento per la stipula dei contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240*.
- ART. 2 -** Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.

Visto

Il Direttore Generale

Il Rettore

Prof. Francesco Mola

Sottoscritto digitalmente



Direzione Personale, Organizzazione, Performance

Dirigente Dott. Fabrizio Cherchi

Coordinamento personale docente e concorsi

Regolamento per la stipula dei contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240¹

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Caratteristiche dei contratti di ricerca	3
Art. 3 - Modalità di selezione	4
Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione	5
Art. 5 - Bando di selezione	6
Art. 6 - Candidati ammissibili alle selezioni	7
Art. 7 - Commissione giudicatrice	8
Art. 8 - Modalità di svolgimento delle selezioni	10
Art. 9 - Termine del procedimento	13
Art. 10 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata.....	14
Art. 11 - Rapporto di lavoro.....	15
Art. 12 - Proroga dei contratti.....	15
Art. 13 - Rinnovo dei contratti.....	16
Art. 14 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro.....	16
Art. 15 - Incompatibilità.....	17
Art. 16 - Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo.....	17
Art. 17 - Norme transitorie e finali – Entrata in vigore.....	18

¹ L'Ateneo è pienamente consapevole dell'importanza di utilizzare un appropriato linguaggio di genere, come esplicitamente riconosciuto nei propri documenti (Gender Equality plan, bilancio di genere, piano azioni positive). Nell'ottica della semplificazione, nel presente documento, tutti i riferimenti a cariche, professioni, titoli e funzioni riportati e declinati al plurale maschile inclusivo, si intendono riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile



Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989 n. 168, delle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi enunciati dalla nuova Carta Europea dei ricercatori contenuta nella raccomandazione del Consiglio Europeo C/2023/1640, nonché del Codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Cagliari, disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati Contrattisti.
2. L'Università degli Studi di Cagliari può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
3. Il presente Regolamento è in linea con le politiche dell'Università degli Studi di Cagliari per l'implementazione dei principi della nuova carta europea dei ricercatori attraverso il processo del riconoscimento Human Resources Excellence in Research, al fine di promuovere un ambiente di ricerca competitivo e attrattivo.

Art. 2 - Caratteristiche dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli né possono essere computati ai fini dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.



Art. 3 - Modalità di selezione

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, come esplicitato negli articoli che seguono.

2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.



Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione, in base alle risorse finanziarie disponibili nel budget d'Ateneo, e previo parere del Senato Accademico, delibera l'attivazione dei contratti di ricerca.
2. L'attivazione di contratti di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni o accordi con enti esterni.
3. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, i Consigli di Dipartimento, in composizione ristretta al personale docente (*art. 54, lett. c) Statuto*), deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il Responsabile della ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - h) che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
 - i) il parametro stipendiale individuato, in ragione dell'impegno richiesto, tra i seguenti:
 - i1) primo parametro, pari al trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
 - i2) secondo parametro, pari al trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito incrementato di 1/3 della differenza tra il trattamento economico a tempo pieno e a quello a tempo definito;
 - i3) terzo parametro, pari al trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito incrementato di 2/3 della differenza tra il trattamento economico a tempo pieno e a quello a tempo definito;
 - i4) quarto parametro, pari al trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;



- j) il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 2 e 10;
 - k) la lingua straniera di cui i candidati dovranno dimostrare la conoscenza;
 - l) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.
5. L'attivazione dei contratti di ricerca è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

Art. 5 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:

- a) le modalità di selezione;
- b) i requisiti per la partecipazione;
- c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
- d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- e) informazioni utili alla presentazione della domanda e della proposta progettuale da parte dei candidati;
- f) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
- h) l'eventuale data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio;

2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito internet dell'Ateneo.



Art. 6 - Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito internet dell'Ateneo.
3. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.



Art. 7 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione di valutazione è nominata con Decreto Rettorale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. Al fine di garantire la qualità scientifica e la valenza internazionale, la commissione è composta da tre Professori e/o Ricercatori, che siano stati valutati positivamente da parte dell'Ateneo di appartenenza, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge, n. 240/2010.
3. Sarà possibile nominare anche Professori in servizio presso istituti universitari o di ricerca stranieri, di comprovato riconoscimento internazionale nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, che rivestano una posizione accademica corrispondente a quella italiana di Professore sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
4. I Commissari verranno individuati, tra quelli indicati dal Consiglio di Dipartimento interessato con apposita delibera assunta nella composizione ristretta ai docenti, con le seguenti modalità:
 - un componente, scelto tra il Responsabile scientifico del progetto o un Professore appartenente al medesimo gruppo scientifico disciplinare oggetto del bando;
 - due componenti, interni o esterni e afferenti al gruppo scientifico-disciplinare per cui è stata bandita la selezione, mediante sorteggio, effettuato dagli uffici competenti della Direzione personale, organizzazione, performance in seduta pubblica sulla piattaforma Microsoft Teams, da due terne di nominativi così costituite:
 - a) la prima terna, di Professori e/o Ricercatori, da cui verrà sorteggiato un componente di genere maschile;
 - b) la seconda terna, di Professoressa e/o Ricercatrici, da cui sarà sorteggiata una componente di genere femminile;
5. Almeno uno dei componenti della Commissione dovrà appartenere al ruolo dei Professori.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 – commi 37 e ss. della legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;



b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.

7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;

b) i Professori e i Ricercatori che non hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione positiva ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;

d) coloro che risultino essere componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questa Università.

8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7;

9. Deve considerarsi incompatibile e deve rinunciare all'incarico, dandone tempestiva comunicazione all'Ateneo, il commissario che abbia più del 50% della produzione scientifica in comune con quella presentata dai candidati iscritti alla selezione.

10. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

11. La Commissione svolge i propri lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro, con le modalità previste dal bando, per svolgere a distanza le proprie sedute, compresa quella relativa al colloquio con i candidati.



Art. 8 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare, in linea con gli standard relativi al reclutamento aperto, trasparente e basato sul merito, l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

2. Il colloquio si svolgerà in seduta pubblica.

3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.

4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:

- a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al progetto di ricerca oggetto della selezione;
- b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del progetto di ricerca oggetto della selezione;
- c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni allegate con l'area tematica del progetto di ricerca oggetto della selezione;
- d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

5. La valutazione della proposta progettuale e del curriculum scientifico-professionale avviene sulla base dei seguenti criteri generali riconosciuti anche in ambito internazionale:

a) valutazione della proposta progettuale:

a1) *caratteristiche della proposta (chiarezza, completezza);*

a2) *qualità scientifica della proposta;*

a3) *coerenza con il programma di ricerca;*

b) valutazione del curriculum scientifico-professionale:

b1) Dottorato di ricerca, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica, conseguito in Italia o all'Estero;

b2) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificate Istituzioni e Centri di ricerca italiani o stranieri;



b3) realizzazione di attività progettuale relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;

b4) partecipazione, con mobilità fisica o virtuale, a gruppi di ricerca nazionali e internazionali;

b5) titolarità di brevetti relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;

b6) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

b7) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per l'attività scientifica;

b8) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista.

b9) Valutazione della produzione scientifica:

b9a) coerenza con l'area tematica del progetto di ricerca oggetto della selezione;

b9b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;

b9c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

b9d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale.

Nell'ambito dei gruppi scientifico-disciplinari in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, possono avvalersi anche di indicatori bibliometrici.

c) Valutazione del colloquio:

c1) chiarezza espositiva della proposta progettuale presentata;

c2) padronanza delle tematiche del progetto di ricerca oggetto del contratto;

c3) capacità di raccordo tra eventuali aspetti interdisciplinari del progetto di ricerca;

c4) conoscenza della lingua straniera indicata nel bando;

6. Il peso numerico attribuito ai criteri generali sarà ricompreso:

- tra 25 e 40 punti per la valutazione della proposta progettuale;
- tra 45 e 60 punti per la valutazione del curriculum scientifico-professionale;
- tra 10 e 30 punti per il colloquio.

La somma dei singoli pesi numerici dovrà essere in ogni caso pari a 100 punti.

7. Sulla base dei suddetti criteri generali, la Commissione nella prima riunione provvederà a specificare e/o dettagliare come saranno utilizzati gli stessi e quale sarà il peso massimo attribuito a ciascuno di essi.



I criteri di valutazione definiti dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito internet dell'Ateneo e dell'avvenuta pubblicazione sarà data comunicazione ai candidati.

8. A pubblicazione avvenuta, la Commissione avrà accesso all'elenco dei candidati e alla documentazione che gli stessi hanno presentato per la selezione.

La Commissione procede poi collegialmente, in base ai criteri predeterminati per la valutazione della proposta progettuale, del curriculum scientifico-professionale e della produzione scientifica, all'attribuzione dei punteggi ai candidati e li trasmette al Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento provvederà a comunicare ai candidati, prima dello svolgimento del colloquio, il punteggio ottenuto.

I candidati verranno convocati per sostenere il colloquio con un preavviso di almeno 5 giorni.

9. La Commissione, dopo aver attribuito il punteggio al colloquio di ciascun candidato, formula la graduatoria sulla base dei punteggi assegnati a tutti i candidati e designa il vincitore della selezione.

In caso di parità di punteggio, la preferenza sarà data al candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'Ateneo tra i contrattisti in servizio, indicato nel bando. In caso di ulteriore parità, la preferenza sarà data al candidato con la minore età.

10. Supereranno la selezione i candidati che avranno riportato un punteggio totale pari o superiore a 70 punti.

11. Le Commissioni possono utilizzare modalità telematiche per le loro riunioni, compresa quella relativa al colloquio dei candidati. In tal caso, la Commissione è tenuta ad adottare strumentazioni e accorgimenti idonei a garantire la trasparenza delle operazioni, l'identificazione e la parità di trattamento dei candidati, e dovrà assicurare il regolare e corretto svolgimento del colloquio, nonché garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni.



Art. 9 - Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
2. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a dichiarare decaduta la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione, di cui fanno parte integrante i punteggi collegiali assegnati dalla Commissione nei confronti di ciascun candidato, e nella relazione finale riassuntiva dei lavori. In caso di disaccordo da parte di un commissario nella valutazione dei candidati, tale disaccordo potrà essere espresso attraverso una relazione di minoranza.
4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
5. Gli atti sono approvati con Decreto Rettorale entro quindici giorni dalla consegna agli Uffici. Il decreto di approvazione atti sarà pubblicato sul sito internet dell'Ateneo. Dell'avvenuta pubblicazione sono informati i candidati e il Dipartimento interessato.
6. In caso di rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore o di sue dimissioni entro sei mesi dall'inizio delle attività, sentito il Dipartimento interessato, si può eventualmente procedere alla stipula del contratto con un altro candidato individuato seguendo l'ordine di priorità stabilito in base alla graduatoria formulata dalla Commissione.
7. Per le esigenze del medesimo progetto di ricerca ed entro sei mesi dall'inizio delle attività, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il contratto dovrà essere sottoscritto dagli interessati entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte degli Uffici. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 30 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e decadenza dalla graduatoria.



Art. 10 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. L'Ateneo, prima della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

2. Nel contratto dovranno essere indicati:

a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;

b) la sede principale di lavoro;

c) le attività relative al progetto di ricerca indicato nel bando;

d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;

e) l'indicazione delle modalità con cui il Contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;

f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;

g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;

h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;

i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici nel codice etico e di comportamento dell'Ateneo.

3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal Contrattista e dal Rettore o suo delegato;

4. Il Contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca ed è escluso dalla graduatoria.

5. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.



Art. 11 - Rapporto di lavoro

1. Il Contrattista svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Senato Accademico, su parere del Consiglio di Dipartimento, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.
4. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. Il Contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 12 - Proroga dei contratti

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni, prevista dall'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. La proroga del contratto è richiesta con delibera del Consiglio di Dipartimento, nell'ambito delle risorse disponibili nel progetto di ricerca, che dovrà essere motivata con riferimento alle esigenze del progetto di ricerca e dare conto dei risultati dell'attività svolta e dei titoli prodotti dal Contrattista, e dallo stesso documentati.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 45 giorni prima della scadenza del contratto alla Direzione personale, organizzazione, performance, e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, autorizza la proroga con delibera da adottare prima della scadenza del contratto biennale.
6. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal Contrattista e dal Rettore, o suo delegato.



Art. 13 - Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni, prevista dall'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto disposto nell'articolo 4, comma 3 lettera i), fermo restando che il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
4. Il rinnovo del contratto è richiesto con delibera del Consiglio di Dipartimento, nell'ambito delle risorse disponibili nel progetto di ricerca, che dovrà essere motivata con riferimento alle esigenze del progetto di ricerca e dare conto dei risultati dell'attività svolta e dei titoli prodotti dal Contrattista, e dallo stesso documentati
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 45 giorni prima della scadenza del contratto alla Direzione personale, organizzazione, performance, e dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, autorizza il rinnovo con delibera da adottare prima della scadenza del contratto.
7. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal Contrattista e dal Rettore, o suo delegato.

Art. 14 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento;
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.



Art. 15 - Incompatibilità

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.

2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 16 - Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai Contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo individuato tra i parametri stipendiali previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera i) del presente Regolamento.

2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il Contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.



Art. 17 - Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e quelle Statutarie e Regolamentari dell'Università degli Studi di Cagliari.

2. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 168/1989, è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito internet dell'Ateneo. Entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.